

particolare, questi ultimi prevedono che, sul patrimonio del fondo, non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di tutti gli OICR acquisiti, né le commissioni di gestione applicate dagli stessi OICR. La disposizione ha quindi una portata più ampia rispetto alla regolamentazione applicabile ai PIP, in quanto riguarda tutti gli OICR acquistati, indipendentemente dal fatto che siano o meno OICR “collegati”.

Sempre con riferimento alla duplicazione di commissioni derivanti dall’investimento in OICR, va inoltre evidenziato che la Circolare ISVAP stabilisce, tra le disposizioni relative ai conflitti di interesse, che le imprese devono assicurare “(...) *che i contraenti beneficino comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi*”.

In base a tale disposizione, molte delle note informative relative ai contratti successivi all’entrata in vigore della Circolare prevedono che gli accordi per la retrocessione di parte delle commissioni sugli OICR acquisiti dai fondi interni o dalle gestioni separate, già in corso o che verranno stipulati successivamente, siano a beneficio degli assicurati. Nella maggior parte dei casi la nota informativa non individua la misura della quota retrocessa, ma effettua un rinvio a quanto riportato nel rendiconto annuale.

Altro aspetto di interesse è quello relativo alla revisione delle basi demografiche utilizzate per la conversione in rendita.

La Circolare 551/D non è intervenuta sulla disciplina delle condizioni e dei limiti relativi alle modifiche delle basi demografiche, che era già stata dettata nella Circolare 434/D del 2001 richiedendo che la revisione sia giustificata dai dati ISTAT o di altro qualificato organismo pubblico e che l’ultima variazione delle basi demografiche preceda di almeno tre anni l’erogazione della rendita, salvo che il contratto preveda la modificabilità dei coefficienti solo con riguardo ai versamenti di premio successivi alla data della variazione stessa.

La maggioranza dei prodotti PIP commercializzati sul mercato si è orientata verso la prima soluzione (non applicabilità dei coefficienti modificati nei tre anni antecedenti l’erogazione della rendita), pur arricchendola di ulteriori elementi di tutela per l’aderente, ad esempio assumendo l’impegno a non modificare le basi demografiche fino ad una certa data, oppure estendendo il periodo di non applicabilità a più anni rispetto ai tre previsti dalla regolamentazione, ovvero collegando quest’ultimo al superamento di una certa età.

Va tuttavia rilevato che nel secondo caso (non applicabilità dei coefficienti modificati ai contributi già versati) la protezione prestata dalle compagnie è generalmente maggiore, perché l’impegno ha effetto per un periodo di tempo che può essere anche molto lungo, soprattutto con riferimento ai versamenti iniziali. Inoltre, le compagnie che hanno preferito questa soluzione hanno, in molti casi, previsto

comunque il mantenimento dei coefficienti negli ultimi tre anni precedenti l'erogazione della rendita.

La Circolare 551/D ha invece stabilito che nel preavviso, da fornire al contraente almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni, siano descritte le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione di rendita e vengano allegati i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato. Al contraente va inoltre riconosciuto il diritto di chiedere l'eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma di previdenza complementare, senza che siano fatti gravare gli oneri amministrativi eventualmente previsti in caso di trasferimento.

Una delle novità di particolare interesse per il settore riguarda l'obbligo, introdotto dalla Circolare ISVAP, di predisporre una scheda sintetica, con l'obiettivo di fornire una informativa immediata sulle principali caratteristiche del prodotto.

La scheda richiede, tra l'altro, di rappresentare in forma tabellare e per varie ipotesi di premio, durata del contratto, sesso ed età del contraente, un indicatore sintetico di costo, denominato "costo percentuale medio annuo", che riassume tutti i costi gravanti sul contratto. Tale indicatore viene calcolato come riduzione, per effetto dei costi, del potenziale tasso di rendimento annuo del contratto rispetto a quello di una analoga operazione ipoteticamente non gravata da costi; la metodologia è quella che fa riferimento alla cosiddetta *reduction in yield* (cfr. *supra* paragrafo 4.4 e *infra* paragrafo 5.3). L'obiettivo è quindi quello di fornire una indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

Le disposizioni ISVAP dedicano inoltre una particolare attenzione all'evidenziazione delle garanzie finanziarie e dei rischi finanziari al quale il contraente può essere sottoposto, nonché delle altre prestazioni assicurative che il prodotto offre in aggiunta alla rendita.

Sotto il profilo delle garanzie finanziarie va rilevato che queste costituiscono un elemento caratterizzante soprattutto i prodotti di ramo I. In questo tipo di prodotti, infatti, la composizione tipicamente prudentiale delle gestioni e le regole di determinazione dei rendimenti, basate su una contabilizzazione al costo storico, consentono alla compagnia di minimizzare il rischio di non conseguire il rendimento promesso. La posizione maturata viene quindi rivalutata in base al maggior valore tra il rendimento garantito e la parte da retrocedere del rendimento prodotto dalla gestione speciale alla quale è collegata. Viene inoltre generalmente garantito il consolidamento, anno per anno, dei rendimenti attribuiti.

Nei prodotti di tipo *unit linked*, viceversa, dove la rivalutazione delle prestazioni è legata alla *performance* di uno o più fondi (tipicamente interni alle compagnie) che fanno riferimento a regole di investimento e di valorizzazione più simili a quelle dei fondi pensione aperti, il rischio di natura finanziaria resta generalmente a carico dell'aderente. Nei pochi casi in cui si prevede una garanzia finanziaria, la stessa per lo più si configura in maniera simile a quella dei fondi pensione aperti, ovverosia viene

riconosciuta solo al verificarsi di determinati eventi (pensionamento, morte, invalidità, ecc.) e non comprende il consolidamento annuo.

Infine, ancora con riferimento alle garanzie, si rileva che i contratti PIP prevedono in genere delle garanzie aggiuntive in caso di morte dell'assicurato: quelle adottate più frequentemente sono la restituzione, oltre che dell'intera posizione individuale, di una maggiorazione percentuale della posizione stessa (comunque contenuta e mediamente dell'ordine dell'1 per cento), oppure la restituzione del maggior valore tra il cumulo dei premi versati, eventualmente anch'esso incrementato in percentuale, e la posizione individuale maturata.

La disciplina introdotta dall'ISVAP rimarrà in vigore per i contratti stipulati entro la fine del 2007. I contratti stipulati successivamente a tale data saranno invece sottoposti alle direttive emanate dalla COVIP, in ottemperanza a quanto previsto nel Decreto lgs. 252/2005. In particolare, si ricorda che il Decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, solo i PIP che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP potranno raccogliere nuove adesioni, e ad essi potrà essere destinato il TFR. La Direttiva ministeriale adottata ai sensi del citato Decreto ha inoltre chiarito che è *“comunque consentito alle imprese di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa”*, e che agli aderenti a polizze non adeguate alla nuova normativa viene comunque *“riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione (...) in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa”*.

5.3 I costi e la portabilità

I costi applicati nei contratti PIP durante la fase di accumulo possono essere a carico dell'aderente direttamente ovvero indirettamente, in quanto gravanti sul patrimonio dei fondi di investimento o delle gestioni separate all'andamento dei quali è collegata la rivalutazione delle prestazioni.

Rientra nella prima categoria il caricamento in percentuale sui premi versati, che può essere più elevato quando applicato al primo o ai primi versamenti, perché destinato a finanziare le spese di collocamento (il “preconto”, di cui si è detto nel paragrafo precedente). Il caricamento annuo può anche essere applicato in cifra fissa, a questo si possono aggiungere i cosiddetti “diritti generici”, anch'essi in cifra fissa. Possono inoltre gravare sul contraente un costo di ingresso, applicato *una tantum* al momento dell'iscrizione, le spese di trasferimento, quelle di *switch* (cioè relative alle operazioni di riallocazione della posizione accumulata tra le alternative – gestioni separate/fondi –

previste dal prodotto ovvero alla scelta di una diversa ripartizione del flusso contributivo) e quelle di riscatto¹⁴.

Fanno parte della seconda categoria le commissioni di gestione in percentuale sul patrimonio, le quali possono essere aumentate dalle commissioni per la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo, se prevista, e dalla eventuale commissione di *performance*.

Nelle gestioni assicurative tradizionali, al posto delle commissioni di gestione sul patrimonio si fa invece riferimento al rendimento trattenuto. La compagnia, infatti, non rivaluta la posizione per l'intero rendimento realizzato, ma solo per una parte: la differenza, in genere non inferiore ad un minimo prestabilito, costituisce una remunerazione per la compagnia e un onere per l'aderente.

Oltre a questi costi, sul patrimonio dei fondi e/o delle gestioni speciali nei quali sono investiti i premi destinati ai PIP grava una serie di altri costi, la cui incidenza effettiva viene determinata a consuntivo, quali, ad esempio, gli oneri di negoziazione, le spese di amministrazione e di custodia, le spese di revisione contabile e le spese di pubblicazione del valore della quota.

Sul patrimonio possono gravare inoltre i costi relativi alle quote di OICR in cui il prodotto PIP investe.

L'analisi sui costi qui presentata, basata su una metodologia analoga a quella adottata per i fondi pensione aperti, è riferita unicamente ai prodotti PIP commercializzati a seguito dell'entrata in vigore della Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005. Rispetto agli anni passati non sono pertanto presi in considerazione quei PIP che, pur non essendo più collocati sul mercato, hanno contratti stipulati ancora in corso. In questo modo viene data maggiore evidenza agli effetti della predetta Circolare sul livello dei costi mediamente applicati nel settore.

Al fine di far riferimento a un insieme di prodotti PIP il più possibile ampio, e considerando che alcune delle disposizioni della Circolare sono entrate in vigore a partire dal 1° dicembre del 2005, si è ritenuto opportuno includere nelle analisi anche quelli commercializzati dopo la fine del 2005, estendendo l'intervallo di osservazione fino a marzo dell'anno in corso.

Nel complesso sono stati quindi presi in considerazione 60 prodotti, che fanno riferimento a 40 gestioni separate e a 139 fondi, commercializzati da 46 compagnie di assicurazione.

¹⁴ Si fa riferimento alle ipotesi di cui all'art. 10, comma 1-bis, del Decreto lgs. 124/1993, che richiama la disciplina delle anticipazioni dei fondi pensione.

La metodologia adottata prevede il ricorso a una misura sintetica, che consente, da un lato, di tener conto delle differenze nelle strutture dei costi presenti nei vari prodotti (omogeneizzandole, per quanto possibile) e dall'altro di fornire uno strumento di immediata comprensione e di facile lettura.

La misura di sintesi impiegata è la stessa adoperata per le analisi riferite ai fondi pensione aperti (*cf. supra paragrafo 4.4*) ed è calcolata come differenza tra il tasso di rendimento relativo a un ipotetico piano di investimento che non prevede oneri e il tasso interno di rendimento di un piano che considera i costi effettivamente previsti nelle condizioni contrattuali.

Rispetto ai fondi pensione aperti va tuttavia evidenziato che le compagnie, nel definire la struttura dei costi dei prodotti PIP, in assenza di uno schema di riferimento, sono ricorse a soluzioni contrattuali più articolate ed eterogenee, anche mutuando scelte già adottate per prodotti assicurativi del comparto vita.

Va inoltre tenuto presente che la misura applicabile può talvolta variare in funzione, ad esempio, della durata della polizza, dell'importo del premio versato, del cumulo dei premi o dell'ammontare gestito.

Le ipotesi semplificatrici adottate per rendere omogenee tali strutture, ipotesi analoghe a quelle previste nelle analisi relative ai fondi pensione aperti, sono state quindi ulteriormente specificate per tenere in considerazione tali elementi di peculiarità.

In particolare, nei calcoli viene fatto riferimento a un aderente che effettua un versamento contributivo annuo pari a 2.500 euro per il primo anno e incrementato, negli anni successivi, in base al tasso di crescita salariale reale (posto pari all'1,8 per cento annuo) e al tasso di inflazione (posto pari al 2 per cento annuo).

La posizione maturata viene rivalutata facendo riferimento al tasso di inflazione e a un tasso di rendimento reale che, al netto di tutti gli oneri di gestione finanziaria e amministrativa e delle imposte, è ipotizzato pari al 2,5 per cento.

Anche i costi fissi sono stati aggiornati in base al tasso di inflazione, ipotizzando che la revisione avvenga ogni 5 anni.

Nelle situazioni in cui la misura del costo (in cifra fissa o in percentuale) dipende dall'ammontare del versamento o dal patrimonio accumulato si è fatto riferimento a valori coerenti con le ipotesi sui versamenti e sui rendimenti. Nel caso in cui i costi vengono determinati in funzione della durata del contratto, la stessa è stata posta pari a 35 anni. In tutti gli altri casi si è scelto il valore che si è ritenuto più coerente con le ipotesi adottate oppure il valore medio.

Per calcolare la misura sintetica di costo è stata quindi simulata, sulla base delle ipotesi adottate, l'evoluzione del montante accumulato in ogni anno dell'intervallo

preso in considerazione. La posizione maturata tiene conto, come meglio specificato nel seguito, sia dei costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente, sia degli eventuali *bonus* previsti dal contratto. Il flusso dei contributi versati nei vari periodi e l'ammontare della posizione maturata consentono quindi di determinare il tasso interno di rendimento dell'operazione, che, sottratto al tasso di rendimento ipotizzato, fornisce l'indicatore sintetico di costo.

Nella simulazione sono considerati i costi di ingresso, i caricamenti annuali (in cifra fissa o in percentuale) sui premi, compresi i diritti generici e le altre spese annuali, le commissioni di gestione in percentuale sul patrimonio e quelle derivanti dalla riduzione del rendimento riconosciuto all'aderente.

Con riferimento ai tre e ai dieci anni vengono inoltre considerati i costi di trasferimento, esclusi invece nelle statistiche relative ai trentacinque anni di partecipazione, ipotizzando che l'aderente in quel momento sia giunto alla fase di erogazione della rendita.

Le analisi tengono conto anche dei cosiddetti *bonus*. Si tratta di maggiorazioni delle prestazioni, utilizzate come strumento di fidelizzazione del cliente, che vengono riconosciute durante il periodo di permanenza (ad esempio ogni 5 anni) ovvero alla scadenza del contratto (prima della trasformazione in rendita) e che consistono, il più delle volte, in una restituzione, parziale o totale, delle spese di caricamento iniziali. I *bonus* sono inclusi nella simulazione portandoli in aumento della posizione maturata (e finiscono quindi per essere considerati come "costi negativi").

Non sono invece stati considerati i costi di *switch* o di riscatto; non si tiene inoltre conto delle eventuali commissioni di incentivo né, più in generale, degli oneri il cui peso sul patrimonio del fondo o della gestione separata è determinato soltanto a consuntivo (come, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota o quelle sostenute per la revisione contabile).

Per quanto riguarda i costi sostenuti all'atto della sottoscrizione va evidenziato che la simulazione tiene conto degli effetti della nuova disciplina prevista dalla Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005 con riferimento al recupero dei costi precontati, ipotizzando che, in caso di trasferimento (quindi per le statistiche relative ai tre e ai dieci anni di partecipazione), venga restituita all'aderente la quota della maggiorazione dei caricamenti sulle prime annualità di premio, calcolata come rapporto tra il numero di anni mancanti alla scadenza della polizza e gli anni complessivamente previsti.

Anche le commissioni sugli OICR sono state considerate facendo riferimento alle nuove disposizioni previste dalla predetta Circolare.

In particolare, è stata dapprima attribuita la percentuale di investimenti previsti in OICR, in base a quanto rilevabile dalla lettura della nota informativa e dalle condizioni contrattuali. Tale percentuale di investimento è stata posta, per i prodotti che prevedono

l'investimento esclusivamente in OICR, ovviamente pari al 100 per cento; al 70 per cento per investimenti in OICR prevalenti ed al 30 per cento in tutti gli altri casi.

Si è inoltre tenuto conto della percentuale della commissione che l'impresa ha individuato per il servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR e per l'amministrazione dei contratti, quando indicata nella nota informativa.

Infine è stata attribuita una percentuale agli investimenti in OICR "collegati", considerando quanto indicato nella documentazione informativa e ritenendo, per i casi nei quali risulta evidenziata la possibilità di duplicazione delle commissioni derivante dagli investimenti in OICR, senza tuttavia esplicitare le commissioni per il servizio di *asset allocation* e per l'amministrazione dei contratti, che l'investimento sia interamente orientato verso OICR non collegati.

L'aliquota della commissione degli OICR da applicare è stata scelta in funzione del grado di rischio dichiarato dal fondo, in un intervallo che va dallo 0,5 per cento per i fondi con un livello di rischio dichiarato basso, all'1,8 per cento per un livello di rischio dichiarato elevato (valori corrispondenti alle medie di settore); inoltre sono stati tenuti in considerazione i limiti massimi previsti espressamente nella documentazione.

Si è ritenuto invece di poter trascurare le commissioni di OICR nel caso di prodotti tradizionali, tenuto conto che generalmente nelle gestioni separate l'investimento in tali strumenti è molto contenuto o assente.

I risultati ottenuti mostrano, per periodi di permanenza nella forma previdenziale di tre anni, una diminuzione dei costi medi, rispetto a quelli calcolati per l'anno 2004, dell'ordine di 3 punti percentuali. Tale diminuzione è da ricondurre principalmente alle disposizioni relative al preconto, sia per l'effetto diretto, di cui si è tenuto conto nell'implementazione della metodologia utilizzata per la simulazione, sia per la riduzione del ricorso a tale forma di remunerazione nei prodotti analizzati.

Pertanto è da notare che l'imputazione di un preconto elevato, seppur con la previsione di restituzione dello stesso in caso di trasferimento o di riscatto, comporta, rispetto alla soluzione di ripartirlo fin dall'inizio sull'intera durata del contratto, comunque un costo aggiuntivo per l'iscritto. Va difatti considerata la perdita derivante dal fatto che la parte del versamento interamente destinata, all'inizio del rapporto, alla copertura di tale costo, non essendo accreditata sulla posizione individuale, non produce rendimenti.

I risultati continuano a evidenziare che, per orizzonti temporali più brevi, i costi complessivi sono più alti. Il fenomeno è dovuto principalmente a livelli elevati delle commissioni applicate sui versamenti annui, che pesano sulla posizione individuale maturata in misura percentualmente maggiore nei primi anni di partecipazione alla forma. Si nota che il livello della commissione onnicomprensiva, superiore al 5 per cento al terzo anno, è ancora da considerarsi elevato, in particolare ai fini della portabilità della posizione. I costi direttamente a carico dell'aderente incidono per il 3

per cento, mentre il residuo 2 per cento è relativo a costi che gravano sul patrimonio dei fondi di investimento o delle gestioni separate e alla percentuale di rendimento trattenuta dall'impresa.

Tav. 5.2

Polizze individuali pensionistiche. Stima della commissione onnicomprensiva per tipologia di prodotto e caricamento sul primo premio.

(anno 2005; valori percentuali)

Tipo	Caricamento sul 1° Premio	Num. Linee	3 anni	10 anni	35 anni
<i>Unit linked</i>	Previsto	37	6,7	3,4	2,2
	Non previsto	102	4,7	3,0	2,5
	Totale	139	5,2	3,1	2,5
Tradizionale	Previsto	10	5,7	2,7	1,6
	Non previsto	30	4,2	2,3	1,6
	Totale	40	4,6	2,4	1,6
Totale	Previsto	47	6,5	3,3	2,3
	Non previsto	132	4,6	2,9	2,3
	Totale	179	5,1	3,0	2,3

Meno apprezzabile è invece la diminuzione, sempre rispetto al 2004, che si osserva su orizzonti temporali più lunghi: in particolare per periodi di 10 anni, dove il livello dell'indicatore si assesta a 3 punti percentuali, la diminuzione è inferiore al mezzo punto percentuale mentre è sostanzialmente nulla per periodi di 35 anni, ai quali corrisponde un costo medio annuo di 2,3 punti percentuali.

Si rileva inoltre che i risultati ottenuti sono sostanzialmente in linea con le stime relative all'impatto della Circolare effettuate nella Relazione dello scorso anno. Non ha trovato tuttavia conferma la diminuzione di circa mezzo punto percentuale ipotizzata con riferimento all'applicazione delle disposizioni relative alle duplicazioni delle commissioni sugli OICR. Ciò è dovuto all'effetto delle commissioni individuate dalle imprese per il servizio di *asset allocation* degli OICR e per l'amministrazione dei contratti e da un ricorso a OICR non "collegati" che sembrerebbe essere superiore rispetto a quanto all'epoca ipotizzato.

Per quanto riguarda la tipologia di prodotti, si conferma la minore onerosità dei PIP collegati a prodotti tradizionali rispetto a quelli collegati a *unit linked*. L'effetto è più evidente all'allungarsi del periodo di permanenza.

In particolare, un aderente che decide di trasferirsi dopo trentacinque anni sosterebbe, in media, un costo dell'1,6 per cento annuo per PIP collegati a prodotti tradizionali e dell'2,5 per cento per prodotti collegati a *unit linked*.

L'analisi ha inoltre confermato che, all'allungarsi del periodo di permanenza, si riduce anche la dispersione delle commissioni medie tra i prodotti; nelle valutazioni comparative va tuttavia considerato che, per lunghi periodi di permanenza, differenze anche contenute su commissioni espresse in percentuale del patrimonio possono determinare effetti rilevanti sugli importi monetari.

Analogamente ai risultati ottenuti negli anni precedenti, anche per i prodotti commercializzati successivamente all'entrata in vigore della Circolare 551/2005 la presenza di garanzie finanziarie o maggiori garanzie demografiche non sembra costituire un elemento in grado di giustificare le differenze di costo tra prodotti.

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, l'importanza di ricorrere a un indicatore sintetico per consentire una percezione immediata dell'onerosità di prodotti che presentano strutture dei costi particolarmente articolate è stata fatta propria dall'ISVAP nella Circolare 551/2005.

E' difatti previsto che nella scheda sintetica dei prodotti PIP venga fornita una rappresentazione di una misura di sintesi, denominata "costo percentuale medio annuo".

La Circolare definisce inoltre le ipotesi e gli aspetti metodologici ai quali fare riferimento per il calcolo dell'indicatore, richiedendo che lo stesso venga fornito per un contraente di sesso maschile, distinguendo per differenti livelli di premio, durata del contratto ed età del contraente. Per garantire la sinteticità della scheda, nel caso in cui il prodotto proponga l'investimento in più fondi, viene richiesto di fornire la rappresentazione solo per alcuni di essi, indicativi di diverse categorie di rischio.

Al fine di effettuare le analisi su questo indicatore si è provveduto a raccogliere i dati riportati nelle schede sintetiche dei singoli prodotti e ad effettuare le opportune aggregazioni.

In questo modo è possibile, da un lato, effettuare un confronto tra le stime appena presentate e quelle predisposte delle compagnie e, dall'altro, tenere in considerazione ulteriori elementi nella valutazione.

Sotto il primo profilo va infatti considerato che l'indicatore che la COVIP generalmente utilizza nelle analisi dei costi delle forme di previdenza complementare è sostanzialmente analogo a quello previsto dall'ISVAP.

In proposito, dalla tavola si evidenzia che i risultati ottenuti aggregando l'indicatore calcolato dalle compagnie sono molto simili a quelli che derivano dalle analisi precedenti, anche se le stime riportate dalle compagnie sono mediamente più

basse. Va peraltro considerato che differenze nelle ipotesi adottate, nei fondi considerati o nelle scelte metodologiche possono comportare qualche difformità di risultato.

Tav. 5.3

Polizze individuali pensionistiche. “Costo percentuale medio annuo” indicato nelle schede sintetiche.

(anno 2005; valori percentuali)

Tipo	Versamento annuo	5 anni	10 anni	35 anni
<i>Unit linked</i>	1.250 euro	3,9	3,0	2,4
	2.500 euro	3,6	2,9	2,4
	5.000 euro	3,4	2,8	2,4
<i>Totale prodotti Unit linked</i>		3,7	2,9	2,4
Tradizionali	1.250 euro	3,6	2,2	1,4
	2.500 euro	3,4	2,1	1,4
	5.000 euro	3,2	2,0	1,3
<i>Totale prodotti tradizionali</i>		3,4	2,1	1,4
Totale generale		3,6	2,6	2,0

Le ulteriori valutazioni riguardano gli elementi di differenziazione dei costi che possono essere previsti nelle condizioni contrattuali. In particolare la Circolare ISVAP fa espresso riferimento al livello del premio, alla durata, all'età e al sesso dell'assicurato. Dalla lettura della documentazione informativa dei prodotti emerge che i costi da sostenere durante la fase di accumulo non sono diversificati per sesso. Tale variabile può invece costituire un elemento di differenziazione dei premi destinati ad assicurare una maggiorazione del capitale da liquidare in caso di morte del contraente, ovvero per altre prestazioni assicurative previste dal contratto (ad esempio la copertura *long term care*).

Per quanto riguarda l'età e la durata del contratto, nella rappresentazione richiesta dall'ISVAP queste ipotesi vengono trattate congiuntamente. Le compagnie hanno quindi presentato tavole differenziate per età e durata; tuttavia dall'analisi dei dati non si sono riscontrate, nella media, differenze dei costi significative legate a tali variabili.

Può invece costituire un più rilevante elemento di differenziazione dei costi l'ammontare del premio prefissato. In particolare, a livelli più elevati del versamento contributivo corrispondono, in media, commissioni complessivamente più basse, anche se tali differenze tendono a diminuire, fino ad annullarsi, per periodi di permanenza più lunghi.

Si conferma infine, in linea con quanto già evidenziato nelle analisi precedenti, che l'ammontare dei costi è in media più basso per i prodotti tradizionali e che diminuisce all'aumentare del periodo di permanenza nella forma.

6. I fondi pensione preesistenti

6.1 L'evoluzione del settore

Nel corso del 2005, il comparto dei fondi pensione preesistenti, che nel complessivo sistema della previdenza complementare costituisce un insieme rilevante ed eterogeneo, continua a mostrarsi particolarmente attivo. A conferma del ruolo di rilievo ricoperto da detto settore, si osserva che la realtà delle forme di risalente istituzione costituisce ancora in termini numerici circa l'80 per cento del totale dei fondi pensione operanti in Italia e più del 70 per cento del totale delle risorse gestite.

Nell'ambito del settore dei fondi preesistenti continuano ad attuarsi operazioni di scioglimento e di confluenza e, più in generale, di trasformazione sia delle forme organizzative sia dei regimi previdenziali garantiti agli iscritti in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento. Il costante processo di razionalizzazione trova conferma anche nel fatto che, nell'anno in esame, risultano in liquidazione 54 fondi: di questi, 17 sono stati cancellati dall'Albo al termine della procedura di liquidazione e per i restanti 37 tale procedura si sta concludendo. Nella maggior parte dei casi i fondi in liquidazione hanno trasferito le posizioni previdenziali ad altre forme pensionistiche.

Alla fine del 2005, le forme pensionistiche preesistenti sono complessivamente 455. I fondi sottoposti alla vigilanza della COVIP sono 331, di cui 320 provvisti di soggettività giuridica e 11 costituiti come poste contabili all'interno del bilancio dell'impresa in cui lavorano i destinatari dei fondi stessi. Dei rimanenti fondi, 117 risultano interni a banche e 7 a imprese di assicurazione; essi sono vigilati dalle Autorità rispettivamente competenti per il soggetto all'interno del quale sono costituiti.

L'insieme dei fondi preesistenti sottoposti alla vigilanza della COVIP ha un numero di iscritti che sfiora le 610.000 unità, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto a quanto rilevato alla fine del 2004. Anche il numero dei pensionati diretti e indiretti, pari rispettivamente a quasi 82 mila e 30 mila unità, rimane sostanzialmente

invariato. Si rileva, invece, un calo di circa il 35 per cento del numero di percettori di erogazioni in forma di capitale.

Rispetto alla fine dell'anno precedente, le risorse destinate alle prestazioni registrano una crescita del 6,8 per cento, attestandosi a circa 28,7 miliardi di euro; di questi, un terzo (9,5 miliardi di euro) è costituito da riserve matematiche presso compagnie di assicurazione.

I contributi raccolti nel corso del 2005 superano i 2,3 miliardi di euro. La proporzione tra le diverse componenti della contribuzione rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2004: la quota a carico del datore di lavoro rappresenta circa la metà delle entrate, mentre sia la quota relativa ai contributi a carico del lavoratore sia quella derivante dal conferimento del TFR è pari a circa un quarto del totale delle entrate. Rispetto all'anno precedente, si registra complessivamente un incremento della contribuzione raccolta pari all'8,9 per cento dovuto principalmente ad un maggior conferimento di quote di TFR (20 per cento in più). Il contributo medio annuo per iscritto mostra un aumento attestandosi a circa 4.400 euro.

L'ammontare complessivo delle prestazioni erogate supera 1,5 miliardi di euro evidenziando, rispetto al 2004, una significativa diminuzione (-20,4 per cento) attribuibile principalmente al calo delle erogazioni in forma di capitale (-30,2 per cento) il cui valore si è attestato a circa 800 milioni di euro. Il flusso delle rendite è pari a poco meno di 700 milioni di euro ed è in prevalenza erogato direttamente dal fondo (95 per cento). La rendita media annua per pensionato risulta pari a 6.300 euro.

Oltre ai flussi contributivi e alle prestazioni si registrano altre voci di entrata e di uscita quali il trasferimento di posizioni da e verso altre forme previdenziali, i riscatti e le anticipazioni. Nell'anno trascorso, i trasferimenti da altre forme pensionistiche sono risultati pari a circa 423 milioni di euro e hanno interessato più di 16.300 posizioni, per un importo medio *pro capite* pari a 26 mila euro. Nell'ambito delle voci di uscita i trasferimenti verso altre forme previdenziali hanno interessato circa 16.470 posizioni, per complessivi 486 milioni di euro. Le operazioni di riscatto della posizione individuale hanno riguardato poco più del 2 per cento degli aderenti (circa 13 mila lavoratori), per un ammontare pari a 411 milioni di euro. Il ricorso all'anticipazione ha interessato più di 7.600 posizioni, per complessivi 287 milioni di euro.

Tav. 6.1

Fondi pensione preesistenti. Principali dati.⁽¹⁾*(anni vari; dati di fine periodo, salvo flussi annui per contributi e prestazioni; importi in milioni di euro)*

	2004	2005
Numero di fondi	348	331
Iscritti	610.485	609.561
attivi	527.477	523.937
non versanti e/o differiti	83.008	85.624
Pensionati	111.326	111.325
diretti	81.882	81.740
con rendite erogate dal fondo	78.588	78.541
con rendite erogate da imprese di assicurazione	3.294	3.199
indiretti	29.444	29.585
con rendite erogate dal fondo	27.954	28.091
con rendite erogate da imprese di assicurazione	1.490	1.494
Percettori di prestazioni pensionistiche in forma di capitale	20.592	13.420
Posizioni individuali riscattate	9.978	13.098
Contributi	2.116	2.305
a carico del datore di lavoro	1.060	1.113
a carico del lavoratore	542	575
TFR	514	617
Prestazioni	1.887	1.502
in rendita	735	698
erogate dal fondo	700	663
erogate da imprese di assicurazione	35	35
in capitale	1.152	804
Ammontare delle posizioni individuali riscattate	547	411
Risorse destinate alle prestazioni	26.913	28.741
patrimonio destinato alle prestazioni	18.172	19.205
riserve matematiche presso imprese di assicurazione	8.741	9.536
<i>Per memoria (migliaia di euro):</i>		
Contributo medio per iscritto attivo	4,0	4,4
Rendita media per pensionato	6,6	6,3
Risorse destinate alle prestazioni per iscritto/pensionato	37,3	39,9

(1) Sono escluse le forme pensionistiche interne a banche e a imprese di assicurazione.

Considerando il regime previdenziale adottato dai fondi pensione in esame, si osserva che il 74 per cento del totale degli aderenti è iscritto alle 269 forme pensionistiche che operano in regime di contribuzione definita; il 22 per cento è iscritto alle 32 forme miste, caratterizzate da regimi sia a contribuzione definita sia a prestazione definita, mentre il restante 4 per cento si concentra nei 30 fondi a prestazione definita.

L'ammontare delle risorse destinate alle prestazioni si concentra per più della metà (61,2 per cento) nelle forme a contribuzione definita, per il 30,5 per cento nei fondi misti e per il rimanente 8,2 per cento nei fondi a prestazione definita. Le forme previdenziali caratterizzate da un regime a prestazione definita e misto detengono direttamente la quasi totalità del patrimonio, mentre tra le forme a contribuzione definita risulta più diffuso il ricorso a polizze assicurative: più della metà delle risorse relative a questa tipologia di fondi costituisce infatti riserva matematica presso imprese di assicurazione.

Le forme a contribuzione definita raccolgono quasi l'80 per cento dell'ammontare dei contributi complessivamente versati (1.800 milioni di euro); mentre nelle forme miste e nelle forme in regime di prestazione definita confluisce una quota pari rispettivamente al 19,4 per cento e all'1,7 per cento del totale.

Dall'esame della struttura contributiva emerge che la quota a carico del datore di lavoro risulta più rilevante nei fondi a prestazione definita e nelle forme miste, dove raggiunge rispettivamente l'82,1 e il 63,5 per cento del totale dei contributi raccolti.

La quota a carico del lavoratore, pari al 15,4 per cento nelle forme a prestazione definita, si attesta al 20,4 per cento nei fondi caratterizzati da un regime misto, mentre il conferimento del TFR, assente nei fondi a prestazione definita, è pari nei fondi misti al 16,1 per cento del totale dei contributi.

Per i fondi che operano in regime di contribuzione definita, la proporzione tra le specifiche componenti della contribuzione è invece diversa; infatti, si rileva una sostanziale equivalenza tra la percentuale a carico del lavoratore (26,3 per cento) e quella derivante dal TFR (29,9 per cento), ferma restando la prevalenza della quota di origine datoriale, pari al 43,8 per cento del totale. Rispetto ai fondi negoziali di nuova istituzione l'incidenza della quota a carico del datore di lavoro è pari a più del doppio, mentre quella derivante dal TFR è pari a circa la metà.

Riguardo alla tipologia delle prestazioni erogate, rendita e/o capitale, si osserva che più del 78 per cento dell'ammontare complessivamente erogato dai fondi in regime di contribuzione definita è costituito da liquidazioni *una tantum*¹⁵; nelle forme miste tale percentuale raggiunge il 36,3 per cento del totale.

Relativamente alla tipologia dell'ente promotore dei fondi in esame, si rileva che il 24,7 per cento è di natura bancaria (82 fondi), il 28,7 per cento è di natura assicurativa (95 fondi), mentre il 46,5 per cento (154 fondi) è relativo ai restanti settori.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 59, comma 2, della Legge 449/1997 le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale per i trattamenti da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1998 non possono trovare applicazione per le forme a prestazione definita.

Tav. 6.2

Fondi pensione preesistenti. Principali dati per tipologia di fondo e di ente promotore.
(anno 2005; dati di fine periodo; importi in milioni di euro)

Tipologia ente promotore	Numero fondi	Iscritti e pensionati ⁽¹⁾	Risorse destinate alle prestazioni
Banca	82	340.239	18.167
a prestazione definita	12	30.932	2.185
misti	21	120.659	7.872
sezioni a prestazione definita		50.284	3.489
sezioni a contribuzione definita		85.136	4.383
a contribuzione definita	49	188.648	8.110
di cui con erogazione diretta	7	73.948	3.430
Imprese di assicurazione	95	74.435	1.904
a prestazione definita	1	2.045	41
misti	1	32.361	617
sezioni a prestazione definita		32.361	435
sezioni a contribuzione definita		26.004	182
a contribuzione definita	93	40.029	1.245
di cui con erogazione diretta	-	-	-
Altro	154	306.212	8.671
a prestazione definita	17	10.169	143
misti	10	39.896	291
sezioni a prestazione definita		30.097	130
sezioni a contribuzione definita		21.759	161
a contribuzione definita	127	256.147	8.237
di cui con erogazione diretta	4	46.545	1.207
Totale	331	720.886	28.741
a prestazione definita	30	43.146	2.370
misti	32	192.916	8.779
sezioni a prestazione definita		112.742	4.054
sezioni a contribuzione definita		132.899	4.725
a contribuzione definita	269	484.824	17.592
di cui con erogazione diretta	11	120.493	4.637

(1) Il numero degli iscritti e dei pensionati ai fondi pensione preesistenti in regime misto potrebbe non corrispondere alla somma degli iscritti e dei pensionati delle singole sezioni a causa della presenza di "doppie iscrizioni".

Ai fondi di natura bancaria, che rappresentano un quarto del totale dei fondi, fanno capo quasi la metà degli aderenti e circa i due terzi delle risorse destinate alle prestazioni. Di tali fondi, quasi il 60 per cento è a contribuzione definita, circa il 25 per cento è misto e il restante 15 per cento è a prestazione definita.

Nei fondi pensione appartenenti al settore assicurativo, che operano quasi esclusivamente in regime di contribuzione definita (98 per cento), confluisce quasi l'11 per cento del totale degli iscritti e il 6,6 per cento del totale delle risorse destinate alle prestazioni.

Ai rimanenti 154 fondi, relativi agli altri settori, anch'essi prevalentemente in regime di contribuzione definita (82,5 per cento), fa capo il 42,5 per cento del totale degli associati e il 30,2 per cento delle risorse.

L'esame della distribuzione delle forme previdenziali di risalente istituzione per classi di aderenti mostra una netta prevalenza di fondi con meno di 1.000 iscritti, pari numericamente a più del 72 per cento del totale. Tuttavia, in termini di aderenti e di risorse gestite, detti fondi costituiscono rispettivamente appena il 6,8 e l'8,6 per cento del totale. I fondi con un numero di iscritti maggiore di 1.000 e minore di 5.000 sono il 18,1 per cento del totale, mentre il rimanente 9,7 per cento (32 fondi) è costituito da forme con più di 5.000 aderenti, a cui fa capo, sia in termini di iscritti che in termini di patrimonio, una quota pari a più del 73 per cento del totale.

Relativamente all'azione di controllo esercitata sui fondi pensione preesistenti, si ricorda come a seguito della riflessione condotta dalla COVIP, già a partire dall'anno 2001, sulla complessiva attività di vigilanza esercitata sulle forme di previdenza complementare (*cf. L'evoluzione dell'attività di vigilanza e la semplificazione amministrativa*, documento deliberato dalla Commissione in data 4 dicembre 2003), si è di fatto superata la rigida distinzione tra fondi assoggettati e fondi non assoggettati alla vigilanza di stabilità – distinzione connessa alla previsione contenuta nell'art. 18, comma 6-bis, del Decreto lgs. 124/1993 – ritenendo opportuno non escludere, in linea di principio, alcun fondo dall'esercizio dei poteri di vigilanza, modulando al contempo l'intensità dei controlli in funzione dei fattori di rischio rilevati.

Ciò ha quindi permesso di indirizzare l'attività di vigilanza sui profili di rischio caratterizzanti l'operatività dei fondi preesistenti, realizzando al tempo stesso un processo di semplificazione amministrativa in virtù del quale si è ridotta la rilevanza degli strumenti di tipo autorizzativo finalizzati in primo luogo a controlli di legittimità e non di merito.

Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti, tale processo di semplificazione amministrativa ha trovato espressione nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003 concernente le procedure relative alle modifiche degli statuti.

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute in tale Regolamento, la situazione riferita all'anno in esame è sinteticamente rappresentata nella Tav. 6.3.

Rispetto alla situazione rilevata nel 2004, si osserva una sostanziale stabilità del numero sia delle istanze di approvazione preventiva sia delle comunicazioni pervenute nel corso dell'anno. Con riguardo, invece, al numero dei procedimenti conclusi si registra una flessione rispetto all'anno precedente, dovuta al fatto che le approvazioni intervenute nel 2004 hanno interessato anche quei procedimenti rientranti nel campo di applicazione del regime transitorio previsto dall'art. 5 del suddetto Regolamento. Nel corso del 2005 sono, inoltre, pervenute le prime due comunicazioni ai sensi dell'art. 2, relative a modifiche di mero adeguamento a sopravvenute disposizioni normative.